

Roma, 02/02/2012

Le Parti

ASSOCED Provinciale di RIETI rappresentata dal sig. LAMBERTO GALASSETTI

E

UGL Terziario Provinciale di RIETI rappresentata, per conto della Segreteria Regionale,
dal sig. VIRGILIO MICHELE

Premesso che

- con la circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione - per il periodo d'imposta 2011 dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione ai suddetti incrementi di produttività;
- l'art. 26 della Legge n. 111 del 2011, così come modificato dall'art. 22, comma 6 della Legge n. 183 del 2011, estende a tutto il 2012 lo sgravio dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;
- che le parti firmatarie del presente accordo hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo d'imposta 2012.

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati, applicato presso le imprese aderenti ad ASSOCED, aventi sede nella provincia o nel territorio della Provincia di RIETI sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dipendenti da Centri Elaborazione Dati (quali, a mero titolo

esemplificativo, il trattamento economico per lavoro straordinario, lavoro in turni, lavoro straordinario notturno, lavoro festivo, lavoro supplementare) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010 e 2011.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Le imprese che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno informare per iscritto le rispettive RSU, o in assenza, i dipendenti interessati, e comunque dovranno darne comunicazione all'Ente Bilaterale, ai fini Istituzionali di osservatorio.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui al sistema contrattuale di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSOCED


UGL TERZIARIO
